Unione Colline Matildiche

UNIONE COLLINE MATILDICHE

3° Settore Stazione Unica Appaltante (SUA) – Provveditorato

LETTERA DI INVITO

PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI LAVORI DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO – INTERVENTO STRUTTURALE FINANZIATO AI SENSI DELL'O.C.D.P.C. 675/2020

CIG B0E7E84552

C.U.P. E96C22000040002

CPV 45454000-4 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

CUI L00441360351202200005

PREMESSA

Stazione Appaltante – Amministrazione Aggiudicatrice
Stazione Unica Appaltante dell'Unione Colline Matildiche, Piazza Dante n. 1, Quattro Castella (RE) 42020 – in qualità di Stazione Unica Appaltante, con sede in Piazza Cavicchioni n.8 - 42020 Albinea (RE).

Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento ai sensi dell'art. 15, comma 4 del D. Lgs. 36/2023:
Dott.ssa Rita Casotti
Tel: 0522/590220
Sito: www.collinematildiche.it
Mail : r.casotti@collinematildiche.it
PEC : unione@pec.collinematildiche.it

Amministrazione Committente
Comune di Vezzano sul Crostolo – Area Territorio e Ambiente, con sede in Piazza della Libertà n. 1 - 42030 Vezzano sul Crostolo (RE).

Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i.: Ing. Iunior Simone Morani, Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente del Comune di Vezzano sul Crostolo (RE).
Tel: 0522/601914
Sito web: www.comune.vezzano-sul-crostolo.re.it

Unione Colline Matildiche

UNIONE COLLINE MATILDICHE

3° Settore Stazione Unica Appaltante (SUA) – Provveditorato

E-mail : s.morani@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it
PEC: vezzanosulcrostolo@cert.provincia.re.it

Vista la decisione a contrarre assunta con determinazione n. 380 del 29.12.2023 a firma dell'Ing. Iunior Simone Morani, Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente del Comune di Vezzano sul Crostolo (RE), si indice la presente procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023 (di seguito indicato come "Nuovo Codice") con Richiesta di Offerta (RdO) tramite il Portale dedicato al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di Consip, rivolta agli operatori economici che rientrano nella categoria OG1 "Edifici civili e industriali", classifica II o superiore.
L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023, con aggiudicazione sulla base del prezzo più basso, secondo le modalità illustrate nella presente lettera-disciplinare.

Per l'espletamento della presente procedura, l'Ente si avvale del Mercato elettronico del Portale Acquisti in rete di Consip S.p.A. (in seguito: MEPA).
Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice e dalle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma MEPA e quindi per via telematica, con l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. In caso di indisponibilità temporanea dell'Area Comunicazioni o quando è espressamente richiesto dalla normativa vigente, l'Ente si riserva di utilizzare il domicilio digitale (PEC) presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2

Ai fini della partecipazione alla presente procedura gli operatori devono essere iscritti ed abilitati al MEPA e precisamente al Capitolato d'Oneri "LAVORI", categoria merceologica prevalente "OG1 - Edifici civili ed industriali (in Classifica II o superiore)".
L'operatore economico, già con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido quanto posto in essere all'interno del MEPA dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del MEPA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo del MEPA e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente lettera d'invito, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

Il presente appalto fa propri, sia come criteri minimi inderogabili, che come modalità di misurazione e verifica, i parametri fissati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 aprile 2008, in attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica

amministrazione (PAN GPP). Fa inoltre riferimento al nuovo Decreto 23 giugno 2022 n.256, entrato in vigore 120 giorno dopo la sua pubblicazione, che stabilisce i Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.
La procedura sarà esperita a mezzo di Richiesta di Offerta SEMPLICE sul MEPA di CONSIP S.P.A., accessibile dal sito www.acquistinretepa.it, alla quale possono rispondere tutti gli operatori economici iscritti ed abilitati, entro la scadenza della presente procedura, al Capitolato d'Oneri "LAVORI", categoria merceologica prevalente "OG1", ed in possesso dei requisiti indicati nella presente lettera di invito.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La presente lettera di invito alla gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione dell'appalto e, più in generale, alle condizioni regolanti la gara.

La durata del procedimento è prevista nel termine massimo di 3 mesi dall'invio della lettera di invito, come da disposizione contenuta nell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Vezzano sul Crostolo (codice NUTS ITH53). 3

Per il dettaglio vedasi il progetto esecutivo dell'intervento.

Il progetto è stato validato con la deliberazione di G.C. n. 83 del 27.12.2023.

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)

Per l'espletamento della presente procedura, l'Ente si avvale del Mercato elettronico del Portale Acquisti in rete di Consip S.p.A. (in seguito: MEPA).
Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice e dalle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma MEPA e quindi per via telematica, con l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.
In caso di indisponibilità temporanea dell'Area Comunicazioni o quando è espressamente richiesto dalla normativa vigente, l'Ente si riserva di utilizzare il domicilio digitale (PEC) presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Unione Colline Matildiche

UNIONE COLLINE MATILDICHE

3° Settore Stazione Unica Appaltante (SUA) – Provveditorato

Registrazione degli operatori economici
Ai fini della partecipazione alla presente procedura gli operatori devono essere iscritti ed abilitati al MEPA e precisamente al Capitolato d'Oneri "LAVORI", categoria merceologica prevalente "OG1 Opere edifici civili e industriali".

L'operatore economico, già con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido quanto posto in essere all'interno del MEPA dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del MEPA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.
L'accesso, l'utilizzo del MEPA e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente lettera d'invito, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara è composta come segue:

- Progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n. 83 del 27.12.2023:
- Capitolato speciale d'appalto
- La presente Lettera di invito;
- Allegato 1_Domanda di partecipazione;
- Allegato 2_DGUE Concorrente;
- Allegato 3_Dichiarazioni integrative al DGUE
- Allegato 4_Modello offerta economica

Il progetto esecutivo è reperibile al seguente link di consultazione degli elaborati progettuali:
link *https://www.comune.vezzano-sul-crostolo.re.it/?p=18445*

PW *MUNICIPIO2024*

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:
https://www.collinematildiche.it/bandi/bandi-in-corso/.

La partecipazione alla presente procedura presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e dei regolamenti in materia.

Unione Colline Matildiche

UNIONE COLLINE MATILDICHE

3° Settore Stazione Unica Appaltante (SUA) – Provveditorato

Al fine di una corretta presentazione dell'offerta, si invitano le ditte partecipanti a verificare di essere in possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione e a utilizzare i facsimili predisposti dalla Stazione Appaltante.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura entro le **ore 18:00 del 03.04.2024** mediante la proposizione di quesiti inviati tramite il MEPA. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diverse da quella esplicitata.

Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite MEPA.

I concorrenti dovranno avere indicato, in sede di registrazione al MEPA, l'indirizzo PEC che sarà utilizzato ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e i concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante MEPA.

E' onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b, c e d del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, ove consentito, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

5

1. OGGETTO DELLA PROCEDURA, IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO E DURATA

La procedura negoziata di cui trattasi avrà ad oggetto tutte le lavorazioni e le forniture necessarie per la realizzazione dell'intervento strutturale di rafforzamento locale della sede municipale ubicata in Piazza della Libertà n. 1, 42030, Vezzano sul Crostolo (RE), mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale ovvero conformi ai criteri ambientali minimi di cui al decreto Ministero della Transizione Ecologica n° 256 del 23 giugno 2022. In particolare, i lavori si riferiscono principalmente alla riduzione del rischio sismico tramite rinforzo dei nodi trave-pilastro e il presidio antiribaltamento dei tamponamenti perimetrali.

Unione Colline Matildiche

UNIONE COLLINE MATILDICHE

3° Settore Stazione Unica Appaltante (SUA) – Provveditorato

Gli importi sono i seguenti:

- Importo appalto complessivo € **393.660,00, di cui € 357.120,00** per lavori in appalto**, € 36.540,00 per** oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva al 10%

I costi della manodopera sono stati individuati dalla Stazione Appaltante pari ad **€ 98.869,46**. Gli stessi sono scorporati ai sensi dell'art. 41, comma 13, del d. Lgs. 36/2023. Come ritenuto dal Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel parere n. 2154/2023 e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel parere espresso con Delibera n. 528 del 15 novembre 2023, nonostante la formulazione letterale della prima parte dell'art. 41, comma 14, del d. Lgs. 36/2023, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, induca a ritenere che i costi della manodopera siano scorporati dall'importo assoggettato a ribasso, la lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera, ed in particolare dello stesso art. 41, comma 14, seconda parte, e degli artt. 108, comma 9 e 110, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l'obbligo della Stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a costituire una componente dell'importo posto a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del d. Lgs. 36/2023.

6

Eventuali riduzioni dei costi della manodopera rispetto a quelli stimati dall'Amministrazione Committente saranno tuttavia possibili solo attraverso una dichiarazione giustificativa resa ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D. Lgs. 36/2023 (vedi **Allegato 4_Offerta economica**) al fine di consentire alla Stazione Unica Appaltante di attivare il subprocedimento di verifica ex art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d. Lgs. 36/2023, il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere: F012 – Edili: industrie e Cooperative; F015 – Edili: Artigiane; F018 – Edili: PMI.

Il contratto verrà contabilizzato **a corpo**.

Lavorazione	Categoria		Importo (€)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara

Unione Colline Matildiche

UNIONE COLLINE MATILDICHE

3° Settore Stazione Unica Appaltante (SUA) – Provveditorato

		Qualificazione obbligatoria			Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)		Avvalimento
Opere edifici civili e industriali	**OG1**	**SI'**	**393.660,00**	100%	Prevalente	SI'	49,99 %	**AMMESSO**

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, il presente appalto non è suddivisibile in lotti, in quanto, essendo i lavori in oggetto riguardano il rafforzamento di un unico stabile e sono funzionali tra loro, si vuole garantire la funzionalità e l'efficacia delle attività che risultano interconnesse.

Si rammenta che è possibile beneficiare dell'incremento del quinto sulla categoria posseduta ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice

La durata dei lavori è di n. 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori. Ai sensi dell'articolo 17 comma 9 del D. Lgs 36/2023, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere con la consegna urgente dei lavori nelle more della verifica dei requisiti tenuto conto del fatto che la mancata esecuzione immediata della prestazione potrebbe comportare grave pregiudizio in relazione al rispetto dei termini previsti dal bando di concessione del contributo economico regionale, attribuito al Comune di Vezzano sul Crostolo e finalizzato alla realizzazione delle opere oggetto della presente procedura. Si applicano le previsioni di cui all'articolo 3 comma 9 dell'ALLEGATO II.14;

7

L'appalto è finanziato, ai sensi dell'O.C.D.P.C. 675/2020 "Contributi per interventi di riduzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici e rilevanti" della Regione Emilia-Romagna, con contributo regionale assegnato al Comune di Vezzano sul Crostolo con Determinazione del Dirigente del Settore Difesa del Territorio – Direzione generale Cura del Territorio e Ambiente n. 9399 del 18/05/2022 e rimodulato con successiva Determinazione n. 9873 del 24/05/2022.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i. e secondo le modalità riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

È prevista clausola specifica di assoggettamento dell'appalto alle disposizioni di cui all'art. 125 comma 1 del D.lgs. 36/2023 "Anticipazione del prezzo", con riconoscimento dell'anticipazione del prezzo nella misura del 20% (venti per cento) dell'importo di contratto

REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del lavoro superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. a), del d. Lgs. 36/2023, gli indici sintetici di costo di costruzione.

MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 D.LGS. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà richiedere all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni richieste alle medesime condizioni originariamente previste e non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'opzione è stimata, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a), del Codice, pari ad € 78.732,00.

8

Il valore massimo stimato dell'appalto è pertanto pari ad € 472.392,00.

2. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente produce il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

3. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

L'eventuale accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente è nullo.

Il subappalto della categoria prevalente potrà essere autorizzato fino ad un massimo del 49,99% dell'importo della categoria.

Ai sensi dell'art. 119, comma 4, lett. c) del Codice, qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto, deve indicare nell'apposita sezione del DGUE i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro oggetto del presente appalto, si precisa che non possono formare oggetto di ulteriore subappalto le lavorazioni oggetto del contratto ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici iscritti ed abilitati entro la scadenza della presente procedura, sulla piattaforma MEPA alla **categoria merceologica "OG1 - Opere edifici civili e industriali", ed in possesso dei requisiti indicati nella presente lettera di invito.**
I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le

offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Gli operatori economici che partecipano in forma aggregata devono essere tutti abilitati al suddetto Mercato elettronico al momento della presentazione delle offerte.

5. CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) come precedentemente indicato oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Nei lavori sono presenti le seguenti lavorazioni e prestazioni elencate all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 per le quali è necessaria **l'iscrizione dell'operatore economico nella white list tenuta ai sensi del D.P.C.M. 18/04/2013** presso la competente Prefettura-Ufficio del Governo:

a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

b) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

c) fornitura di ferro lavorato.

L'iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrante all'interno dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 53, il quale potrà essere, in base al caso concreto, l'appaltatore, un'impresa del raggruppamento temporaneo verticale, il subappaltatore o il subaffidatario.

Qualora non venga specificato nulla a riguardo si intenderà che le prestazioni saranno svolte a cura dell'aggiudicatario e pertanto la stazione appaltante è tenuta ad accertare che l'impresa che vi partecipi e che dichiari di eseguirle, risulti iscritta all'interno del suddetto elenco.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

a. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA

Il concorrente, **relativamente alle lavorazioni prevalenti** a qualificazione obbligatoria di cui alla Tabella precedente, riconducibili alle categorie **OG1 deve essere in possesso di**

- **attestazione,** rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice e dell'Allegato II.12 al Codice, la qualificazione nella **categoria OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI** con **CLASSIFICA II o superiore.**

c. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

- Requisiti di idoneità professionale

  Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto a deve essere posseduto:

  - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio;

  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

- Requisiti di capacità tecnico - organizzativa

I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12 del Codice.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

d. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

- Requisiti di idoneità professionale

  Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui alla precedente lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

- Requisiti di capacità tecnico - organizzativa

  I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

  Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

  Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

  Ai sensi dell'art. 67, comma 5, del Codice, i consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

Unione Colline Matildiche

UNIONE COLLINE MATILDICHE

3° Settore Stazione Unica Appaltante (SUA) – Provveditorato

8. Garanzia provvisoria:

In conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in oggetto, dato il termine contingentato per l'avvio dei lavori imposto dal finanziamento regionale (12 mesi dalla data di adozione dell'atto di impegno da parte della Regione E.R. intervenuta il 30.10.2023), **si ritiene sussistano particolari esigenze che giustificano la richiesta della garanzia provvisoria** di cui all'art. 106 al fine di scongiurare possibili ritardi discendenti da scorrimenti di graduatoria a causa di rinunce dell'aggiudicazione; l'**ammontare della garanzia provvisoria è fissato nella misura dell'1% dell'importo previsto per il contratto oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 53 co. 2 D. Lgs. n. 36/2023**, pari ad € **3.936,60.**

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici:

bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente con versamento presso la tesoreria dell'Unione Colline Matildiche con le seguenti coordinate: Tesoreria Unione presso il BANCO BPM Spa - Filiale di Puianello di Quattro Castella (RE) di via Taddei, 7 – CODICE IBAN IT37X0503466420000000006600, avendo cura di indicare la seguente causale: CAUZIONE PROVVISORIA APPALTO **LAVORI DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO – CIG B0E7E84552**

In caso di bonifico o altri strumenti e canali di pagamento elettronici, il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione, iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi—pub/soggetti-non legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La **fideiussione** deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
  1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto nella Delibera ANAC n. 606 del 19 dicembre 2023, al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizza, l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia acquisisce dal garante l'indirizzo Internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale. Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

L'indirizzo Internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico **nell'Allegato 3 – Dichiarazioni integrative al DGUE.**

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a) Riduzione **del 30%**
in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b) Riduzione **del 50%**
in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione **non è cumulabile** con quella indicata alla **lett. a**).

c) Riduzione **del 20%** in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: Sistemi di gestione ambientale UNI EN ISO 14001;

- Certificazione social accountability SA 8000;
- Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro UNI ISO 45001.

Tale riduzione **è cumulabile** con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante

9. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

È stato ritenuto opportuno prevedere l'obbligo per gli oo.ee. di procedere alla visita dei luoghi, come consentito dall'art. 92, comma 1 del Codice, sussistendo nel caso di specie i presupposti di legge che ne giustifichino la richiesta quali tipologia, contenuto o complessità dell'appalto da affidare, palesandosi quindi la necessità delle visite dei luoghi per dare la possibilità agli operatori economici di formulare un'offerta quanto più aderente alle specificità dell'appalto.

Pertanto il sopralluogo nella sede di svolgimento dei lavori della presente procedura **è obbligatorio**.
La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.
La richiesta di sopralluogo deve essere presentata previo contatto telefonico con l'Ing. Iunior Simone Morani 0522/601914 - 3498530597, oppure via PEC: vezzanosulcrostolo@cert.provincia.re.it; la richiesta dovrà essere inoltrata almeno tre giorni antecedenti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Non sarà possibile effettuare il sopralluogo in giorni e orari diversi da quelli che saranno concordati.
Il sopralluogo può essere effettuato esclusivamente entro il 10.04.2024.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

10. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0).

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 33,00**, così come stabilito nella Delibera n. 610 del 19 dicembre 2023 di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 58 del 9 marzo 2023, in vigore il 1° gennaio 2023 Errata Corrige in GU Serie Generale n.64 del 16-03-2023).

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Ulteriori informazioni ed istruzioni è possibile reperirle al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac.

La ricevuta del pagamento dovrà essere allegata ai documenti di gara.

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4, e 108 comma 3 del Codice, tenendo conto del massimo ribasso percentuale da applicarsi sull'importo dei lavori € **357.120,00** al netto degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso e comprensivo di manodopera.

I costi della manodopera (stimati in **€ 98.869,46**) non sono soggetti al ribasso, con la precisazione tuttavia che, stante la facoltà dell'operatore economico di operare un ribasso in presenza delle condizioni di cui al comma 14, art. 41 del Codice, tale importo è da considerarsi nella base ribassabile di gara.

Si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5.

Si procederà all'esclusione automatica in autonomia su un foglio di calcolo di Excel, i calcoli delle medie e delle soglie sono fatti senza troncamenti né arrotondamenti, salvo quanto espressamente previsto dalla norma.

Saranno ammesse fino a 2 cifre decimali.

Ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia, si farà riferimento al METODO A, di cui alla lett. A) dell'Allegato II.2 del Codice. Non si procederà all'esclusione automatica quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque.
In ogni caso è sempre esercitabile la facoltà prevista dal comma 1, ultimo periodo del citato art. 54 del Codice di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Non sono ammesse offerte parziali.

Ai sensi dell'art. 17, comma 6, del Codice l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta mentre l'offerta dell'aggiudicatario e irrevocabile fino al termine di cui all'art. 18, comma 2, del medesimo decreto.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il MEPA di Consip S.p.A.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente lettera di invito. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide del MEPA di Consip S.p.A., eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sul MEPA entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 13.04.2024

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul MEPA più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

23

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

L'offerta vincolerà il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

L' "***OFFERTA***" è composta da:

A – **Documentazione amministrativa**;

B – **Offerta economica**.

La domanda di partecipazione, gli allegati integrativi al DGUE, gli allegati in caso di avvalimento, devono essere redatti sui modelli predisposti dall'Amministrazione.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma nella sezione "Documentazione Amministrativa" la seguente documentazione:

1) Allegato 1_Domanda di partecipazione ed eventuale procura;
2) Allegato 2_ DGUE da compilare sulla piattaforma Mepa;
3) Allegato 3_Dichiarazioni Integrative al DGUE;
4) Allegato 4_Modello offerta economica;
5) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
6) Attestazione SOA;
7) Attestazione sopralluogo
8) Garanzia provvisoria
9) (eventuale) documentazione attestante la riduzione della garanzia provvisoria
10) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.8;
11) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.7;

14.1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo l'Allegato 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE direttamente sul Sistema nella versione aggiornata al D.Lgs. 36/2023 con determina n. 164/2023 di AgID e sulla base delle indicazioni contenute nel comunicato MIT - nota protocollo 6212 del 30/06/2023, il quale ha fornito alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e agli Operatori Economici indicazioni in ordine alla corretta compilazione del DGUE nel formato digitale, nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale.

Deve essere presentato il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati esecutori per conto dei quali il consorzio concorre;
- **in caso di consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili anche dalle consorziate che prestano i requisiti.**

14.2.1 STRUTTURA DEL DGUE

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice si richiede la compilazione della sezione C.

Si specifica che in caso di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla

partecipazione alla procedura, l'operatore economico indica la denominazione degli operatori di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. Allegato 3_Dichiarazioni integrative al DGUE–, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che contiene:
    a. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4, lett. c) del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 8 (requisiti generali) della presente lettera di invito (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α».

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Unione Colline Matildiche

UNIONE COLLINE MATILDICHE

3° Settore Stazione Unica Appaltante (SUA) – Provveditorato

14.3 – ALLEGATO 3 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE con le dichiarazioni da rendere ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 **ed allegando relativa documentazione laddove richiesta.**

L'allegato n. 3 deve essere firmato digitalmente e presentato **da ogni concorrente**.

Inoltre:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ogni singolo operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.4 – GARANZIA PROVVISORIA intestata all'Unione Colline Matildiche, nella misura e nei modi indicati al **punto n. 8** del presente disciplinare.

Per gli operatori economici che prestano la garanzia provvisoria in maniera ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice occorrerà allegare copia conforme della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della garanzia.

14.5 – RICEVUTA DI AVVENUTO VERSAMENTO CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DI A.N.AC., secondo le modalità e gli importi indicati al **punto 11**.

14.6 – ATTESTAZIONE SOA.

14.7 – DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO: L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE e dell'Allegato 3.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) la dichiarazione di avvalimento;

2) il contratto di avvalimento

14.8. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;

Per i consorzi ordinari già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti

Dichiarazione attestante:

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'articolo 68 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati. Si rammenta che le quote di esecuzione dovranno essere coerenti con la quota di requisiti dichiarata;

  Tale dichiarazione potrà essere resa anche compilando l'Allegato 1 – Istanza di partecipazione messo a disposizione dalla Stazione Appaltante e allegato alla presente lettera invito.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito**:
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo**:
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    c. le parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"

La busta "Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica ed è formulata su MEPA

L' "Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione:**

- La **percentuale di ribasso** sull'importo posto a base di gara. Verranno prese in considerazione fino a **due cifre decimali**. In caso vengano indicati cifre superiori rispetto a quanto indicato, si opererà al troncamento dopo la seconda cifra.

- La **stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza** sui luoghi di lavoro. Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- La **stima dei costi della manodopera**.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

In relazione ai costi della manodopera, si precisa che:

- Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi. In tal caso l'operatore economico dovrà giustificare in maniera puntuale i minori costi della manodopera.
- In caso di indicazione, da parte dell'operatore economico, di un importo della manodopera inferiore rispetto a quanto stimato dalla stazione appaltante, si procederà ad attivare il sub-procedimento di verifica della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del Codice.

A tal fine, si chiede di compilare l'Allegato 4_Offerta Economica.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 1, inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta economica. 32

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica deve essere sottoscritta con le medesime modalità previste al punto 18.1 per la domanda di partecipazione.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la

partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

17. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il MEPA e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo **il giorno 15.04.2024, alle ore 9:30.**

La presente vale quindi come convocazione per le ditte che intendono partecipare, collegandosi da remoto a Sistema, nelle modalità di cui sopra.

Si specifica che non saranno ammesse persone in sala durante i lavori del seggio di gara, in quanto la tracciabilità di tutte le fasi della procedura di gara, l'inviolabilità delle buste telematiche e l'immodificabilità di ciascun documento presentato anche in virtù del contemporaneo utilizzo del sistema di firma digitale, sono garantite dal portale MEPA.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno n. 1 giorno prima della data fissata.

18. APERTURA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Il RUP alla presenza di due testimoni accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. APERTURA "OFFERTA ECONOMICA"

Nella stessa seduta o in altra opportunamente convocata con comunicazione inviata attraverso il sistema MEPA, il RUP deputato all'espletamento della gara provvede all'apertura delle offerte economiche collocate a Sistema.

Si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse **sia pari o superiore a 5**.

Ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia, si farà riferimento al **METODO A**, di cui alla lett. A) dell'Allegato II.2 del Codice. Non si procederà all'esclusione automatica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque.

Sulla base dei calcoli effettuati l'organo preposto alla valutazione delle offerte individua la migliore offerta non anomala e predispone la proposta di aggiudicazione alla medesima.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

I punteggi derivanti dalle operazioni matematiche di cui alla presente gara sono calcolati fino alla seconda cifra decimale arrotondati all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (somme, medie, etc.) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

Nel caso vi siano più offerte riportanti il miglior ribasso non anomalo si procederà con sorteggio.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 1.

20. VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE (in caso di 4 offerte valide)

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 54, comma 1 del "Nuovo Codice" il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Sono in particolare valutati in tal senso i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9.

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

a) contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non più di 4 (quattro), fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione della graduatoria e della relativa proposta di aggiudicazione; in presenza di due o più offerte

uguali, se la verifica sia conclusa positivamente per tutte tali offerte uguali, si procede all'inserimento in graduatoria e alla proposta di aggiudicazione mediante sorteggio tra le stesse;

[In ogni caso]

b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le spiegazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri previsti dal presente disciplinare;
c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di massimo 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
d) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite;
e) la stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi:
1. non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
2. non si presenti all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera e);
f) la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
g) Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica l'articolo 110 del Codice.

Si attiverà il sub-procedimento di verifica di anomalia anche qualora l'operatore economico indichi un importo della manodopera inferiore a quanto stabilito dalla stazione appaltante.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione

appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 1.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Non si applica il termine dilatorio di cui all'articolo 18 comma 3 del "Nuovo Codice".

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Garanzia definitiva: in conformità a quanto disposto dall' art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la **garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale**.

Polizza assicurativa: ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D. Lgs. 36/2023, l'appaltatore è tenuto a stipulare e a consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza assicura, inoltre, la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione o insufficiente progettazione. La garanzia definitiva e la polizza assicurativa sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica all'Ente committente, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali**,** gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Il contratto è soggetto a agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e del Comune Committente nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale dell'Enti committente in amministrazione trasparente.

Il presente appalto è sottoposto alle condizioni contenute nel "Protocollo di legalità" stipulato tra il Comune di Vezzano sul Crostolo e la Prefettura di Reggio Emilia, come integrato dall'addendum del 28/03/2023.

22.ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti sulla piattaforma Mepa, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice e disponibili sulla piattaforma per la creazione del file zip, contenente i documenti presenti nella busta amministrativa ed economica che si intende rendere fruibili.

23.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E PROCEDURE DI RICORSO

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Reggio Emilia rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

L'organo competente in merito a controversie sullo svolgimento della procedura di gara è il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna – Sez. di Parma.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (per le disposizioni normative ancora vigenti), del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR (UE) 2016/679 e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, i dati raccolti saranno trattati e conservati, anche con strumenti informatici, ai sensi della normativa vigente esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di gara.

25. DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non disposto dal presente disciplinare di gara e dai relativi allegati, si richiama a quanto previsto nel Capitolato speciale di appalto e relativi allegati e si rimanda alle disposizioni del Codice ed alla normativa vigente.

Albinea (RE), lì 21.03.2024

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Dott.ssa Rita Casotti